

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n. 58 del 20.12.2012

Oggetto: Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2013

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia

Il Segretario
dott. Claudio Demartis

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1960, con decorrenza dal 28.12.2012.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 058	Determinazione aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2013
Del 20.12.2012	

Il venti dicembre duemiladodici, con inizio alle ore 16.45, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano:

	presenti	assenti
Broccia Sandro	X	
Orrù Luca	X	
Ariu Federico	X	
Cau Donato	X	
Scanu Maria Cristiana	X	
Broccia Luisa	X	
Floris Mario		X
Montisci Vincenzo	X	
Floris Sonia		X
Murroni Stefano	X	
Sanna Francesco	X	
Piras Vincenzo	X	
Melis Ettore	X	
Pia Giovanni		X
Cherchi Gianluca	X	
Melis Mirco	X	
Orrù Daniela		X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Illustra preliminarmente il Sindaco, che espone la proposta di conferma dell'aliquota del 2012, 0,2% rispetto al tetto massimo dello 0,8% che rappresenta un livello basso in Sardegna e in Italia.

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- l'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 13 maggio 1999 n. 133, dall'art. 6, comma 12, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, dall'art. 28, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, dall'art. 67, comma 2, della legge

23 dicembre 2000 n. 388 e dall'art. 11 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, dispone:

“1. È istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo e conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni ad esse trasferite.

3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in assenza dei decreti di cui al comma 2....”;

- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dispone:

“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”

- l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002 n. 289 dispone che gli aumenti dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 dell'11 febbraio 2003 reca ulteriori precisazioni in ordine alla sospensione degli aumenti;

- l'art. 1, comma 51, L. 30 dicembre 2004, n. 311 dispone:

“Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.”;

- l'art. 1, comma 61, L. 30 dicembre 2004, n. 311 dispone:

“Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la

maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.”;

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dispone:

“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ...”

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, dispone:

“ Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art. 1, comma 11, del D.Lgs. 138/2011, ha previsto la facoltà di aumentare l'addizionale per il 2012 fino allo 0,8%, con una soglia di esenzione e aliquote differenziate per scaglioni di reddito (con riferimento alla IRPEF) da applicarsi comunque in valore assoluto;

- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza relativamente all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote.

Considerato che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05.02.2002, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2002 è stata fissata allo 0,2% e che la stessa aliquota è stata confermata per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Melis Ettore, Cherchi Gianluca, Melis Mirco)

DELIBERA

Di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2013 nello 0,2%.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Melis Ettore, Cherchi Gianluca, Melis Mirco), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.